

ACCORDO SULLA FRUIZIONE DI PERMESSI

Luogo e data

Ai sensi della nota del Ministero del Lavoro 3.6.2011, n. 9044, della circolare INPS 8.7.2011, n. 92 e del messaggio INPS 13.7.2011, n. 14605, il giorno presso la sede dell'azienda le parti sotto elencate hanno concordato nei seguenti termini la proroga del periodo di fruizione di rol, ex festività e permessi maturati fino all'anno e non ancora goduti:

OPZIONI:

A - la fruizione potrà avvenire entro e non oltre il

B - di mantenere accantonato in azienda il monte ore di Rol ed ex festività, al fine di agevolarne l'utilizzo da parte dei lavoratori negli anni successivi in base alle proprie esigenze e nel rispetto delle esigenze tecnico organizzative e produttive dell'azienda.

L'accantonamento sarà così a tempo indeterminato ed il lavoratore non avrà termine ultimo di godimento.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il monte ore residuo alla data di cessazione verrà monetizzato ed erogato con l'ultimo cedolino paga

Letto, confermato e sottoscritto.

(la ditta)

I lavoratori:

Nome

Firma

.....

.....

.....

.....

.....

.....
